1. Le gallerie con categoria di rischio 3 e 4 devono essere dotate di sistemi semaforici, collocati in corrispondenza dei portali, per segnalare l'impossibilità di accesso in galleria in caso di emergenza.

2. Le gallerie urbane devono essere dotate di dispositivi semaforici per evitare la formazione di code all'interno; laddove vi sia la presenza di particolari situazioni di congestione della circolazione, devono essere previsti, se del caso, appositi sistemi di deviazione del traffico su altre sedi stradali.

3. Le gallerie con categoria di rischio 4 devono essere dotate di pannelli a messaggio variabile, posizionati prima dell'imbocco, riportanti, in tempo reale, le informazioni necessarie.

4. Le gallerie con categoria di rischio 4 devono essere dotate di barriere per interdire l'ingresso in galleria dei veicoli in caso di emergenza.

5. Le gallerie con categoria di rischio 3 e 4 devono essere dotate di messaggistica automatica via radio FM e di apposita segnaletica indicante la frequenza di trasmissione e l'eventuale presenza di copertura della rete cellulare.

4.3. Misure volte a favorire l'intervento dei soccorsi

1. Per le gallerie di propria pertinenza ed indipendentemente dal livello di rischio, i responsabili dell'attività predispongono apposite pianificazioni e misure volte a favorire l'intervento dei soccorritori.

2. Le gallerie con categoria di rischio 3 e 4 devono essere dotate di impianto idrico antincendio con le caratteristiche previste al punto 2.9 del Titolo I. È consentito che la rete idrica antincendio sia realizzata in modo da garantire il funzionamento per un tempo non inferiore a 60 minuti. La rete idrica antincendio può essere realizzata «a secco», a condizione che la disponibilità idrica a tutti gli idranti sia garantita entro dieci minuti dall'apertura dell'idrante più sfavorito. Ciò deve essere dichiarato nelle forme previste dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012. L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singola secondo la norma UNI EN 12845 come definita nel punto 4.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.

3. Le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture delle gallerie extraurbane con categoria di rischio 4 e di quelle urbane devono essere riportate su un apposito pannello, collocato agli ingressi.

4. Nelle gallerie urbane con categoria di rischio 3 e 4 e in quelle extraurbane con categoria di rischio 4 deve essere realizzato un sistema di comunicazione di emergenza per i servizi pubblici, avente le caratteristiche di cui al punto 2.1 del Titolo I.

5. Misure gestionali

5.1. Misure per la limitazione della velocità

Nelle more dell'adeguamento della galleria alle disposizioni sopra indicate, il responsabile dell'attività adotta le misure gestionali idonee a ridurre la probabilità di accadimento di un incidente quali, a titolo esemplificativo, la riduzione del limite di velocità di almeno 20 km/h rispetto a quella imposta per il tipo di strada, l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza tra i veicoli tale da minimizzare il rischio di collisioni, tenendo conto degli spazi di frenata in funzione della velocità massima e del volume di traffico massimo ipotizzabile.

I parametri di velocità ed interdistanza andranno riportati nel piano di emergenza, unitamente alle misure provvisorie applicate (limiti di velocità, interdistanza veicolare, o altro) discendenti da una specifica analisi del rischio, basato sull'incidentalità storica (orizzonte temporale minimo cinque anni) che ha interessato la galleria e le zone antistanti i portali per una lunghezza non inferiore a 1.000 metri.

5.2. Misure di esercizio e manutenzione

Le gallerie di cui al presente Titolo devono essere dotate di piani di emergenza conformi al punto 3.2 del Titolo I.

I responsabili della galleria applicano quanto previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

L'esercizio delle gallerie di cui al presente titolo, in condizioni diverse da quelle ordinarie, deve essere conforme a quanto prescritto al punto 3 del Titolo I.

25A03763

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 6 giugno 2025.

Approvazione dei modelli per il rilascio dei certificati da parte degli uffici del registro delle imprese dei certificati.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2188 del codice civile che istituisce per le iscrizioni previste dalla legge il registro delle imprese, tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», ed in particolare l'art. 8, comma 1, che istituisce presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 8, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *d)*, che attribuisce all'ufficio del registro delle imprese, tra l'altro, il compito di provvedere al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione;

Visti altresì l'art. 24, comma 1, dello stesso regolamento di attuazione, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro delle imprese e del made in Italy) il compito di approvare con proprio decreto i modelli per il rilascio, nonché il successivo comma 3, che stabilisce le modalità di rilascio dei predetti certificati, e infine il comma 6, che dispone il contenuto della certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», ed in particolare l'art. 40, comma 1, che disciplina la formazione di documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 16 marzo 2023, recante «Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 149 del 28 giugno 2023), ed in particolare l'art. 1, comma 1, a mente del quale sono adottati i modelli di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G al medesimo decreto, per il rilascio da parte degli uffici del registro delle imprese dei certificati previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2008, recante «Approvazione del formato elettronico dei modelli di certificato-tipo inerenti il

registro delle imprese di cui al decreto 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto 25 febbraio 2005» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 63 del 14 marzo 2008);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)», ed in particolare l'art. 15, che detta norme in materia di certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ed in particolare l'art. 5, comma 4, ove si dispone che «le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2;

Vista la classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e resa nota con comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024, che costituisce la versione nazionale della classificazione europea NACE adottata con il predetto regolamento;

Atteso che le differenze tra la previgente classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022 e la classificazione ATECO determinano talune semplificazioni nelle declaratorie delle attività economiche;

Ritenuta la necessità di conservare l'attuale livello di dettaglio informativo per le attività economiche soggette alla predetta semplificazione, garantendone l'esposizione nei modelli di certificato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dei modelli di certificato tipo al fine di adeguarli alle disposizioni sopra richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei modelli di certificato

1. Sono adottati i modelli di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G al presente decreto, per il rilascio da parte degli uffici del registro delle imprese dei certificati previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. I modelli dei certificati tipo di cui al comma 1 sostituiscono quelli approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 marzo 2023.

3. La pubblicazione integrale degli allegati A, B, C, D, E, F, G è eseguita sul sito istituzionale di questa Amministrazione, www.mise.gov.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e reso disponibile sul sito internet del Ministero.

Roma, 6 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03784

DECRETO 24 giugno 2025.

Scioglimento della «Il Faro - società cooperativa sociale», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 81 del 6 aprile 2007, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;